



Comune di San Maurizio Canavese

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

	ORDINANZA NUMERO 22 DATA 11/03/2022	
--	--	--

AREA Vigilanza - Protezione Civile

OGGETTO:

COMPETIZIONE SPORTIVA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI DENOMINATA 103^ MILANO - TORINO - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - DEVIAZIONI DI TRAFFICO VEICOLARE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA ZONA DISCO - VALIDITA' PROVVISORIA PER IL GIORNO 16/03/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 16:30.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

PRESO ATTO che in data 16/03/2022 vi sarà transito sul territorio di competenza di corsa ciclistica internazionale per professionisti denominata 103^ Milano - Torino "Piemonte, proveniente dal Comune di San Francesco al Campo con direzione Comune di Ciriè, interessante le Vie Remmert, Ciriè, De Amicis e Borgonuovo;

ACQUISITE le direttive emanate dalla Prefettura di Torino, dalla Questura di Torino, dalla Polizia Stradale di Torino, dall'organizzazione dell'evento sportivo RCS Sport S.p.a. e dalla Città Metropolitana di Torino in merito al tracciato di gara e alle azioni ritenute necessarie per la garanzia dei corridori, della gestione e deviazione del traffico, per il blocco totale delle strade interessate dall'evento sportivo;

TENUTO CONTO che da una valutazione con il Capo distaccamento Vigili del Fuoco volontari di San Maurizio C.se che a sua volta ha informato il Comando Provinciale VV.F. di Torino è convenuto essere opportuno, per quanto possibile, evitare di attraversare o impegnare il percorso di gara in caso di interventi di soccorso e/o emergenza, a tal proposito i VV.F., prevedevano di organizzare il loro pronto impiego a tutela e soccorso della popolazione mantenendo: - un loro veicolo con equipaggio nella sede di Via Barbania a beneficio della zona a nord del percorso di gara; - un veicolo con equipaggio nella parte sud del percorso di gara, individuando quale luogo di sosta d'attesa, l'area pressi rotonda Remmert.

SENTITO l'Ufficio Tecnico Comunale riferiva di aver disposto la massima presenza di Cantonieri Comunali con mezzi ed attrezzature coadiuvati dal personale Cantieri Lavoro, con compiti di stesura di nastro bicolore lungo tutto il percorso di gara, con apposizione di transenne nei punti occorrenti per procedere a sbarramento fisico delle strade al transito stradale e che lo stesso personale sarebbe stato, altresì, impiegato per consegna "porta a porta" di avviso della manifestazione sportiva con interdizione totale al traffico anche per tutte le abitazioni presenti lungo le vie del percorso di gara;

TENUTO CONTO che per la gestione dell'evento, al fine di garantire il transito dei ciclisti in sicurezza si ritiene necessario procedere in merito alla disciplina della circolazione con istituzioni di divieti di transito veicolari e pedonali, deviazioni del traffico veicolare, sospensione di zona disco, divieti di sosta e sospensione senso unico circolazione in alcuni tratti di strada, a beneficio di residenti;

RILEVATO che, in base al percorso di gara, vi è assicurazione di libera circolazione nella zona Capoluogo del territorio comunale e che le zone commerciali/industriali presenti non hanno blocchi stradali con isolamento, fatta una limitata eccezione per quanto riguarda gli insediamenti insistenti sulle vie Remmert, De Amicis, Via Ciriè e Via Borgonuovo dal confine con il Comune di San Francesco al Campo sino al confine con il Comune di Ciriè;

RILEVATO altresì che rimane isolato il Cimitero Comunale quale unica struttura di interesse pubblico e la annessa Chiesa Plebana, mentre risultano essere senza disagi e blocchi stradali le strutture sanitarie presenti, quali le Case di Cura Ville Turina Amione, Fatebenefratelli, Casa dei Pini e RSA, nonché le due Farmacie, Banche, Uffici Postali ed esercizi pubblici e commerciali in genere;



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

IN CONSIDERAZIONE a quanto recita il D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo codice della Strada":

all'art. 1 "Principi generali" – "1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

...omissis...

all'art. 2 "Definizione e classificazione delle strade" – "1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

...omissis...

E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

...omissis...

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:

...omissis...

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

...omissis...

all'art. 5 "Regolamentazione della circolazione in generale" – "1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali."

all'art. 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" – "1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

...omissis...

all'art. 12 "Espletamento dei servizi di polizia stradale" – "1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

...omissis...

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

all'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" – "1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

all'art. Art. 159 "Rimozione e blocco dei veicoli" – "1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. (35)

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzioni amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.

all'art. 215 "Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo" – "1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203."

IN CONSIDERAZIONE a quanto recita il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento al nuovo codice della Strada":

all'art. 2 (art. 2 CdS) "Classificazione delle strade" – "1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993, è predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali, costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri.

2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice. Le strade già comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali.

3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tale trasmissione è effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione, l'A.N.A.S. può prendere in carico la strada, sempreché sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice.

4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

5. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.

6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.

7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.

8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 5, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.

9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 5, del codice.

10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione."

all'art. 25 (art. 14 CdS) "Attività di tutela delle strade" – "1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.

2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.

3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento."

all'art. 354 (art. 159 CdS) "Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti" – "...omissis..."

3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397.

4. È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno."

all'art. 397 (art. 215 CdS) "Rimozione del veicolo" – "1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 215, comma 1, del codice, è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata località, i depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza.

2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice, e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.

3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394.

4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione, e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale [(modello V.2)] sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode."

IN CONSIDERAZIONE a quanto prevede il vigente Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), del 04/09/1998, nr. 401 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione" pubblicato in GU nr. 274 del 23/11/1998 ed in particolare **all'art. 2 comma 2** "per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi."

RITENUTO che all'Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici e Viabilità incombe l'apposizione e la vigilanza costante di opportuna segnaletica, anche mediante impiego di altri strumenti idonei ad indicare la zona interditta alla circolazione e alla sosta veicolare, nonché la deviazione del traffico veicolare e pedonale allorquando ve ne sia necessità.

RICHIAMATI in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento il D.Lgs 30 marzo 2001, nr. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., nonché il Decreto Sindacale nr. 07 del 28 maggio 2021 con il quale è stato conferito al Responsabile dell'Area di Vigilanza Comandante Viale Eliana la posizione organizzativa di tale settore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" per cui l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'Area di vigilanza ai sensi dell'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" T.U.L.E.L.;

VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo codice della Strada";

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;

RITENUTO che, in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario, per motivi di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale, adottare idonei provvedimenti al fine di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli in occasione delle situazioni sopra contemplate;

ORDINA

1. **IL GIORNO 16 MARZO 2022 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 16:30** e comunque sino a termine necessità mediante apposizione di segnaletica verticale prevista e occorrente per rendere manifesta all'utenza stradale sia vietata:

- a) **la sosta ambo i lati con rimozione coatta nelle seguenti vie facenti parte del percorso di gara. Divieto operante per qualsiasi veicolo, fatta eccezione per quelli di servizio alla gara e/o impegnati in servizio urgente di istituto (polizia – Carabinieri – G.d F ecc):**

1. Via Remmert ivi compresa la rotonda omonima nel tratto ricompreso fra i confini con il territorio di San Francesco al Campo e l'intersezione con la Via De Amicis;
2. Via De Amicis;
3. Rotatoria "Cimitero" ;



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

4. Via Ciriè ;
5. Via Borgonuovo tratto ricompreso fra la Via Ciriè e il confine con il territorio del Comune di Ciriè;
ed inoltre **nella Via dei Fiori** nel tratto ricompreso fra la Via Angela e la Via XX Settembre;
2. **IL GIORNO 16 MARZO 2022 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30** e comunque sino a termine necessità mediante apposizione di segnaletica verticale prevista e occorrente per rendere manifesta all'utenza stradale sia vietato:
 - a) **Il Transito a veicoli e pedoni in ambo i sensi di marcia ed in attraversamento nelle seguenti vie facenti parte del percorso di gara. Divieto operante per chiunque, fatta eccezione per quelli di servizio alla gara e/o impegnati in servizio urgente di istituto (polizie – Carabinieri - G.d.F ecc..):**
 1. Via Remmert ivi compresa la rotonda omonima nel tratto ricompreso fra i confini con il territorio di San Francesco al Campo e l'intersezione con la Via De Amicis;
 2. Via De Amicis;
 3. Rotatoria "Cimitero" ;
 4. Via Ciriè;
 5. Via Borgonuovo tratto ricompreso fra la Via Ciriè e il confine con il territorio del Comune di Ciriè;
3. **IL GIORNO 16 MARZO 2022 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30** e comunque sino a termine necessità mediante apposizione di segnaletica verticale prevista e occorrente per rendere manifesta all'utenza stradale:
 - a) **limitazione** della circolazione stradale ai soli residenti in tali tratti, nelle vie intersecanti il percorso di gara con divieto di attraversamento dello stesso, con sospensione per tali vie della circolazione a senso unico di marcia, consentendo, quindi provvisoriamente, il doppio senso di circolazione con conduzione particolarmente prudentiale dei veicoli;
 - b) **deviazioni** del traffico e accessi controllati e limitati con segnaletica stradale e barriere e/o nastro bicolore e con eventuale presidio di personale nelle seguenti località:
 1. Via Borgonuovo angolo via Ticino. Impedimento immissione sulla Via Borgonuovo per chiunque provenga dalla Via Ticino;
 2. Via Borgonuovo angolo Via Ciriè e Via Sesia. Accesso consentito da e per Via Sesia e impedimento transito verso il territorio comunale di Ciriè;
 3. Via Borgonuovo accessi carrai e anditi privati vari. Impedimento immissione sulla parte di Via Borgonuovo interessata dal percorso di gara da qualunque accesso e/o pertinenza provenga;
 4. Via Ciriè angolo Via della Quercia. Impedimento immissione sulla Via Ciriè per chiunque provenga dalla Via della Quercia;
 5. Via Ciriè angolo Via delle Betulle. Impedimento immissione sulla Via Ciriè per chiunque provenga dalla Via delle Betulle;
 6. Via Ciriè angolo Via delle Magnolie. Impedimento immissione sulla Via Ciriè per chiunque provenga dalla Via delle Magnolie;
 7. Via Ciriè angolo collegamento con la Via Bo. Impedimento immissione sulla Via Ciriè per chiunque provenga dal collegamento con la Via Bo;
 8. Via Ciriè angolo Via Rita Levi di Montalcini. Impedimento immissione sulla Via Ciriè per chiunque provenga dal collegamento con la Via Bo;
 9. Via Ciriè angolo Via Valle. Impedimento immissione sulla Via Ciriè per chiunque provenga dalla Via Valle;
 10. Via Ciriè accessi carrai e anditi privati vari. Impedimento immissione sulla Via Ciriè da qualunque accesso e/o pertinenza provenga;



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

11. Rotatoria regolante intersezione con le Vie Ciriè, Gramsci, De Amicis e Strada Barbania. Impedimento immissione sulla rotatoria dalla Strada Barbania. Deviazione traffico all'intersezione con la Via Fontanasso e spazio per inversione marcia nel parcheggio antistante il Cimitero comunale per ritorno nel territorio di San Francesco al Campo con percorso consigliato ed unico possibile da San Francesco al Campo, indicazioni per San Carlo Canavese, indicazioni per Ciriè e indicazioni per Caselle e Lanzo sulla SP 2;
12. Via De Amicis angolo Via Gramsci. Impedimento immissione sulla Via Amicis per chiunque provenga dalla Via Gramsci. Deviazione del traffico all'intersezione Via Gramsci con la Via Matteotti con impedimento di immissione nella Via Gramsci fatto salvo per chi debba accedere alla struttura sanitaria Ville Turina Amione con sospensione momentanea del senso unico di circolazione. Consentito provvisoriamente il doppio senso di circolazione con conduzione particolarmente prudenziale dei veicoli unicamente a servizio della struttura sanitaria;
13. Via De Amicis angolo Via C.Angela. Impedimento immissione sulla Via De Amicis per chiunque provenga dalla Via Angela. Deviazione del traffico all'intersezione Via Angela con la Via Matteotti con impedimento di immissione nella Via Angela fatto salvo per chi debba accedere alla struttura sanitaria Ville Turina Amione e alle abitazioni presenti nella Via Angela con successiva deviazione della circolazione nella Via dei Fiori direzione Via XX Settembre;
14. Via De Amicis angolo Via XX Settembre. Impedimento immissione sulla Via De Amicis per chiunque provenga dalla Via XX Settembre. Deviazione del traffico all'intersezione Via XX Settembre con la Via dei Fiori fatto salvo per chi debba accedere al fabbricato posto sulla Via XX Settembre fra la Via De Amicis con la Via dei Fiori;
15. Via De Amicis angolo Via Baglioni. Impedimento immissione sulla Via De Amicis per chiunque provenga dalla Via Baglioni. Via Baglioni non ha alcuna viabilità alternativa;
16. Via De Amicis angolo Via Don Osella. Impedimento immissione sulla Via Amicis per chiunque provenga dalla Via Don Osella. Deviazione del traffico all'intersezione Via Don Osella con la Via Bertone con impedimento di immissione nella Via Don Osella nel tratto ricompreso fra Via De Amicis e la Via Bertone fatto salvo per chi debba accedere alle abitazioni presenti nella Via Don Osella;
17. Via De Amicis angolo Via Remmert. Impedimento immissione sulla Via Amicis per chiunque provenga dalla Via Remmert. Deviazione del traffico all'intersezione Via Remmert con la Via Vittorio Emanuele II con impedimento di immissione nella via Remmert nel tratto ricompreso fra Via De Amicis e la Via Vittorio Emanuele II fatto salvo per chi debba accedere alle abitazioni presenti nella Via Remmert con sospensione del senso unico di marcia. Consentito provvisoriamente il doppio senso di circolazione con conduzione particolarmente prudenziale dei veicoli;
18. Via De Amicis accessi carrai e anditi privati vari. Impedimento immissione sulla Via De Amicis da qualunque accesso e/o pertinenza provenga;
19. Rotonda Remmert. Impedimento immissione sulla rotatoria nella parte riservata al percorso di gara individuato nel lato intersezione con la via Baglioni dalla Via Leni. Viabilità assicurata per ingresso e uscita dal complesso Industriale Remmert con percorrenza della Via Leni con provenienza e destinazione esclusiva rotonda Leni regolante intersezione Via Ferraro, Corso Piemonte e Via Leni. Deviazione traffico e filtraggio veicoli alla Rotonda Leni. Percorsi consigliati. Per Leni Sp. Malanghero Leni; per



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

San Francesco al Campo e per altri Comuni successivi, percorrenza Corso Piemonte, a sinistra nella Via Fatebenefratelli, sino alla SP 2, indi seguire indicazioni per Ciriè, poi per San Carlo Canavese ed infine per San Francesco al Campo. Filtro attivo per disciplina e verifica necessità accesso alla zona Industriale Remmert e alle attività presenti nel complesso;

20. Via Remmert uscita zona a parcheggio fronte supermercato. Impedimento immissione sulla Via Remmert per chiunque provenga dalla zona a parcheggio. Uscita e ingresso all'area a parcheggio unicamente dalla via d'accesso al complesso industriale Remmert come specificato al precedente punto 19;
 21. Via Remmert accessi carrai e anditi privati vari. Impedimento immissione sulla Via Remmert da qualunque accesso e/o pertinenza provenga;
 22. Rotatoria regolante intersezione Via Matteotti con Via Grande Torino. Deviazione grande traffico con filtro nella Via Matteotti al fine di fornire indicazioni per Ciriè e consentire il transito agli abitanti della zona che debbano raggiungere le proprie pertinenze private. Percorso consigliato per Ciriè, via Grande Torino, Via Gran Paradiso, Via Bertalazzone, Via Torino (SP 2);
 23. Rotatoria SP2 regolante intersezione Via Bertalazzone, con la Via Alla Parrocchia sp2 Via Torino. Deviazione grande traffico proveniente da Caselle T.se con un pre filtro alla rotatoria tra Via Torino sp2 con la Via Bruunero al fine di fornire indicazioni per Ciriè e consentire il transito agli abitanti della zona che debbano raggiungere le proprie pertinenze private. Percorso consigliato per Ciriè, dalla rotonda Bertalazzone via alla parrocchia e dalla rotonda Brunero Via Brunero e Via Canonico Maffei;
- c) **IL GIORNO 16 MARZO 2022 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 16:30** nella zona centrale del Capoluogo è sospesa la sosta a tempo "zona disco" al fine di consentire libero parcheggio per chi non possa utilizzare le aree a sosta poste nella zona nord del percorso di gara quali il parcheggio antistante il Cimitero comunale e il parcheggio per i dipendenti della Casa di cura Ville Turina Amione e del Comune di San Maurizio C.se;
- d) **IL GIORNO 16 MARZO 2022 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 16:30** le fermate del servizio pubblico di linea esistenti nelle vie interessate dal percorso di gara, sono sospese;
4. **A NORMA** del comma 3 dell'art. 37 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. N. 495/92;
 5. **A NORMA** dell'art. 8 della stessa legge N° 241/90, si rende noto che responsabili del procedimento sono il Responsabile dell'Area Vigilanza protezione Civile e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Ripartizione Lavori Pubblici – Viabilità ciascuno per materia di competenza;
 6. **SPETTA** a tutto il personale di cui **all'art. 12** *"Espletamento dei servizi di polizia stradale"* del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 *"Nuovo codice della Strada"* fare rispettare il presente provvedimento anche tramite supporto di personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile e di altro dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ciriè in convenzione con il Comune di San Maurizio Canavese;
 7. **PER le trasgressioni** trovano applicazione tutte le sanzioni applicabili per ogni situazione e previste dal D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 *"Nuovo codice della Strada"* e con la rimozione coatta di veicoli e/o materiali ove è prevista e contemplata dalla normativa vigente;
 8. **IL locale Servizio Messi Notificatori**, è incaricato di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune;
 9. **CHE copia** del presente provvedimento dovrà essere trasmesso al locale Ufficio Tecnico Comunale – Ripartizione Lavori Pubblici – Sezione Viabilità, al locale Corpo di Polizia



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

Municipale, all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Istruzione e all'Ufficio Ragioneria a ciascuno per propria competenza.

DISPONE

- 1) L'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE si occupi di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di San Maurizio C.se notizia di chiusura al traffico delle vie interessate dal percorso di gare con deviazioni della circolazione stradale;
- 2) I SOGGETTI incaricati del controllo, individuati ai sensi dall'art.12 "*Espletamento dei servizi di polizia stradale*" del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 "*Nuovo codice della strada*", assicureranno l'osservanza ed il rispetto da parte di chiunque anche tramite supporto di personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile e di altro dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Ciriè in convenzione con il Comune di San Maurizio Canavese e l'Associazione A.N.A. di altro personale dipendente dal Comune di San Maurizio C.se in ausilio al personale di cui al sopra citato art. 12;
- 4) L'UFFICIO TECNICO LL.PP. e Viabilità è incaricato di procedere all'apposizione e mantenimento in opera di tutta la segnaletica occorrente e materiale complementare quali stesura di nastro bicolore e transenne a sbarramento per veicoli e persone, con apposizione di manifesti al fine di rendere informazione il più evidente e capillarmente possibile all'utenza stradale ed ai residenti della chiusura al transito delle strade con conseguenti disagi;
- 5) PER le violazioni accertate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 "*Nuovo codice della strada*", Artt. 6, 7, 157, 158, 159 e 188 e altri articoli di cui ne sia necessaria l'applicazione;
- 6) CHE VI POSSANO ESSERE, da parte delle componenti coinvolte nella sicurezza e gestione dell'evento sportivo, eventuali immediate azioni mirate alla salvaguardia della sicurezza e dell'ordine per casi non contemplati e/o che si possano verificare durante la manifestazione ciclistica;
- 7) CHE copia del presente provvedimento unitamente, all'Ordinanza di Apertura C.O.C., siano trasmessi:

- alla Prefettura di Torino UTG
- al Servizio Protezione Civile della Regione Piemonte
- al Servizio Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino
- alla Questura di Torino Gabinetto del Questore
- alla Città Metropolitana di Torino
- alla Polizia Stradale di Torino
- alla Tenenza Carabinieri di Ciriè
- al locale Corpo di Polizia Municipale
- all'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. Viabilità
- all'Ufficio Comunale di Polizia Amministrativa Manifestazioni
- al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
- al Distaccamento Volontari Vigili del Fuoco di San Maurizio Canavese
- alla Centrale di Soccorso Sanitario "118" Torino

Il Responsabile dell'Area
Firmato digitalmente
Viale Eliana O.

San Maurizio Canavese, li _____

Il Responsabile del procedimento